

Seminario di Formazione

«Lupo e territorio: diritto di cronaca e diritto all'informazione. Aspetti deontologici nella comunicazione scientifica»

Sabato 7 ottobre 2023 – ore 9.30-13.30

Diritto di cronaca e diritto all'informazione, il perimetro della deontologia entro cui operare per la comunicazione scientifica: le carte deontologiche, il Testo Unico, il Manifesto di Venezia

**Dottoressa Letizia Magnani, giornalista professionista, scrittrice
Consigliera Consiglio di disciplina – Odg Emilia-Romagna**

Deontologia applicata

- **Deontologia:** dottrina dei doveri
- E' il complesso delle norme di comportamento che disciplinano l'esercizio di una professione.
- Etica privata vs etica pubblica (Jeremy Bentham 1814-1831)
- La deontologia si differenzia dall'etica perché accanto all'affermazione dei principi affianca sanzioni per le eventuali violazioni
- **Etica:** da ethos, costume, comportamento, consuetudine, riflessione valutativa sull'agire dell'uomo

Deontologia applicata

Testo unico dei doveri del giornalista -
Ordine Dei Giornalisti (odg.it)

Deontologia applicata

- **Questione di regole**

- **Articolo 21 Costituzione:** “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.
- **Articolo 2 (Diritti e doveri) Legge professionale 69/1963:** “E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori”.

Deontologia applicata

- **Articolo 48 (Procedimento disciplinare) Legge professionale 69/1963:** “Gli iscritti nell’Albo, negli elenchi o nel registro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è iniziato d’ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell’articolo 44. Il potere riconosciuto al Pg di “impulso” significa solo che c’è un interesse pubblico affinché la professione giornalistica si svolga in termini corretti.
- **Articolo 15 Legge 47/1948 sulla stampa:** vieta la pubblicazione di immagini a contenuto impressionante o raccapricciante. Le disposizioni dell’art. 528 c.p. (pubblicazioni e spettacoli osceni), si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.

Deontologia applicata

- **I Principi**

- La libertà di informazione (e di critica) è il “diritto insopprimibile” dei giornalisti. Le libertà fondamentali sono affermate, garantite e tutelate nella Parte prima, Titolo primo, della Costituzione della Repubblica,
- La tutela della persona umana e il rispetto della verità sostanziale dei fatti, sono principi da intendere come limiti alle libertà di informazione e di critica.

Deontologia applicata

- L'esercizio delle libertà di informazione e di critica è ancorato ai doveri imposti dalla buona fede e dalla lealtà:
- Il dovere di rettificare le notizie inesatte. La pubblicazione della rettifica è un obbligo di legge (art. 8 legge 47/1948 sulla stampa), ma sul piano deontologico il giornalista deve provvedervi autonomamente senza attendere l'impulso della parte lesa dalla diffusione di notizie inesatte
- Il dovere di riparare gli eventuali errori;

Deontologia applicata

- Il rispetto del segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse. Il segreto professionale è tutelato dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (legge 4 agosto 1955 n. 848) e dalle sentenze Goodwin, Roemen e Tillack della Corte di Strasburgo dei diritti dell'uomo. La Convenzione europea tutela espressamente le fonti dei giornalisti, stabilendo il diritto a "ricevere" notizie.
- Il dovere di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori;
- Il mantenimento del decoro e della dignità professionali;
- Il rispetto della propria reputazione;
- Il rispetto della dignità dell'Ordine professionale;
- Il dovere di promozione dello spirito di collaborazione tra i colleghi;
- Il dovere di promozione della cooperazione tra giornalisti ed editori.

Deontologia applicata: il rapporto con le fonti

- Come si distingue il lavoro del giornalista? Diceva Mimmo Candito, grande maestro di giornalismo e amico.
- Tre sono gli elementi:
 - 1. **Il rapporto con la fonte.** Il giornalista non sa tutto. Il giornalista non sa niente. È la fonte che lo informa di qualche fatto, di qualche avvenimento. Allora: se il rapporto con la fonte non è facile, non è limpido, non si fa informazione corretta.
 - 2. **La verifica delle fonti.** Questo è essenziale per ogni giornalista.
 - 3. **Il controllo delle informazioni fino al momento della produzione.**

Deontologia applicata: il rapporto con le fonti

- In cosa consiste il lavoro del giornalista?
- Nella mediazione tra la realtà dei fatti e il pubblico, cioè nella mediazione fra le fonti e il destinatario dell'informazione, i lettori.
 - L'importanza del target?
- Quindi, qual è il principale diritto/dovere del giornalista?
- Che cosa è una fonte?
- Quando un fatto diventa notizia?

Deontologia applicata: il rapporto con le fonti

- Qual è il principale diritto/dovere del giornalista?
- [Testo unico dei doveri del giornalista - Ordine Dei Giornalisti \(odg.it\)](http://odg.it)

Deontologia applicata: il rapporto con le fonti

- [Testo unico dei doveri del giornalista - Ordine Dei Giornalisti \(odg.it\)](http://odg.it)

- **Articolo 9
Doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti**

- Il giornalista:
- a) rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate;
- b) non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico;
- c) verifica, prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia che ne sia a conoscenza l'interessato. Se non fosse possibile ne informa il pubblico;
- d) controlla le informazioni ottenute per accertarne l'attendibilità;
- e) rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali – testi, immagini, sonoro – delle agenzie, di altri mezzi d'informazione o dei social network;
- f) non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione;
- g) non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento.

Deontologia applicata: la carta dei doveri e le altre carte

- Il TU mette assieme le carte deontologiche, fa ordine. Ma sul punto, cioè sulle fonti, merita vedere da dove arriva il testo del TU, cioè dalla Carta dei doveri: [LA CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA \(fnsi.it\)](http://www.fnsi.it)

- LE FONTI

- Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti.
- Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza. In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile. L'obbligo alla citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi d'informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto.
- In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione

Deontologia applicata: la carta dei doveri e le altre carte

- Il segreto professionale è davvero importante. Perché attiene non solo ai doveri del giornalista, ma anche alla sua responsabilità ed è nei fatti ciò che differenzia (oltre al superamento di un esame di stato, l'iscrizione all'albo nell'elenco dei professionisti) il mestiere del giornalista professionista da quello del pubblicitario. Cioè, proprio la responsabilità in tutte le sedi (etica, civile e penale).

Deontologia applicata: la carta dei doveri e le altre carte

- Ma torniamo al mestiere del giornalista, cioè il suo essere mediatore e vediamo cosa sono le fonti e quante ne esistono. Mutuo la definizione di Sergio Lepri, altro grande maestro di giornalismo.
- Fonte *primaria* è il *fatto* ossia uno dei cento e cento accadimenti della vita quotidiana nel campo della cronaca nera o bianca, della cronaca politica, economica, finanziaria, dello sport e dello spettacolo; fonte *secondaria* o *intermedia* è chi racconta il *fatto* ossia le strutture, pubbliche e private, che l'organizzazione del processo produttivo dell'informazione ha creato per offrire al giornalista il fatto già selezionato e codificato (agenzie d'informazione, uffici stampa, portavoce). Quasi tutte queste fonti hanno il loro sito in Internet e in Internet sono fonti *secondarie* anche i giornali, i siti personali, i siti segnalati dai motori di ricerca, i blogger. Fonti, specie in politica, sono spesso anche gli stessi protagonisti del fatto.

Deontologia applicata: la carta dei doveri e le altre carte

- La definizione di Lepri
- Fonte *primaria* è il *fatto* ossia uno dei cento e cento accadimenti della vita quotidiana nel campo della cronaca nera o bianca, della cronaca politica, economica, finanziaria, dello sport e dello spettacolo; fonte *secondaria* o intermedia è chi racconta il *fatto* ossia le strutture, pubbliche e private, che l'organizzazione del processo produttivo dell'informazione ha creato per offrire al giornalista il fatto già selezionato e codificato (agenzie d'informazione, uffici stampa, portavoce). Quasi tutte queste fonti hanno il loro sito in Internet e in Internet sono fonti *secondarie* anche i giornali, i siti personali, i siti segnalati dai motori di ricerca, i blogger. Fonti, specie in politica, sono spesso anche gli stessi protagonisti del fatto.
- **NEL GIORNALISMO CULTURALE, ECONOMICO, POLITICO, SCIENTIFICO, ECC... E' LA STESSA COSA**

Deontologia applicata: la carta dei doveri e le altre carte

- LE CARTE
- LA PRIMA E FONDAMENTALE CARTA DI TREVISO – TUTELA DEI MINORI
- LA CARTA DI ROMA
- CARTA DEI DOVERI DELL'INFORMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
- (CARTA DI FIRENZE)
- MANIFESTO DI VENEZIA
- GIORNALISMO SCIENTIFICO

Libertà di stampa e deontologia di genere

- **Manifesto di Venezia: per una corretta informazione contro la violenza sulle donne**
- Frutto di un'elaborazione che ha coinvolto anche Cpo Usigrai, associazione GiULiA e sindacato veneto.
- [FNSI - Varato il 'Manifesto di Venezia': per una corretta informazione contro la violenza sulle donne](#)

Libertà di stampa e deontologia di genere

- MANIFESTO DELLE GIORNALISTE E DEI GIORNALISTI PER IL RISPETTO E LA PARITÀ DI GENERE NELL'INFORMAZIONE CONTRO OGNI FORMA DI VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE ATTRAVERSO PAROLE E IMMAGINI
- VENEZIA 25 NOVEMBRE 2017
- [0d8d3795eb7d18fd322e84ff5070484d.pdf \(fnsi.it\)](https://www.fnsi.it/manifesto-delle-giornaliste-e-dei-giornalisti-per-il-rispetto-e-la-parita-di-genero-nell-informazione-contro-ogni-forma-di-violenza-e-discriminazione-attraverso-parole-e-immagini)
- La violenza di genere è una violazione dei diritti umani tra le più diffuse al mondo: lo dichiara la Convenzione di Istanbul, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 2011 e recepita dall'Italia nel 2013, che condanna «ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica» e riconosce come il raggiungimento dell'uguaglianza sia un elemento chiave per prevenire la violenza.
- La violenza di genere non è un problema delle donne e non solo alle donne spetta occuparsene, discuterne, trovare soluzioni. Un paese minato da una continua e persistente violazione dei diritti umani non può considerarsi “civile”. Impegno comune deve essere eliminare ogni radice culturale fonte di disparità, stereotipi e pregiudizi che, direttamente e indirettamente, producono un'asimmetria di genere nel godimento dei diritti reali.

Libertà di stampa e deontologia di genere

- La Convenzione di Istanbul, insiste sulla prevenzione e sull'educazione. Chiarisce quanto l'elemento culturale sia fondamentale e assegna all'informazione un ruolo specifico richiamandola alle proprie responsabilità (art.17).
- Il diritto di cronaca non può trasformarsi in un abuso. "Ogni giornalista è tenuto al "rispetto della verità sostanziale dei fatti". Non deve cadere in morbose descrizioni o indulgere in dettagli superflui, violando norme deontologiche e trasformando l'informazione in sensazionalismo.

Libertà di stampa e deontologia di genere

Le giornaliste e i giornalisti firmatari del Manifesto, si impegnano per una informazione attenta, corretta e consapevole del fenomeno della violenza di genere e delle sue implicazioni culturali, sociali, giuridiche.

La descrizione della realtà nel suo complesso, al di fuori di stereotipi e pregiudizi, è il primo passo per un profondo cambiamento culturale della società e per il raggiungimento di una reale parità.

Questi i punti principali del Manifesto:

- 1. inserire nella formazione deontologica obbligatoria quella sul linguaggio appropriato anche nei casi di violenza sulle donne e i minori;
- 2. adottare un comportamento professionale consapevole per evitare stereotipi di genere e assicurare massima attenzione alla terminologia, ai contenuti e alle immagini divulgate;
- 3. adottare un linguaggio declinato al femminile per i ruoli professionali e le cariche istituzionali ricoperti dalle donne e riconoscerle nella loro dimensione professionale, sociale, culturale;
- 4. attuare la “par condicio di genere” nei talk show e nei programmi di informazione, ampliando quanto già raccomandato dall’Agcom;
- 5. utilizzare il termine specifico “femminicidio” per i delitti compiuti sulle donne in quanto donne e superare la vecchia cultura della “sottovalutazione della violenza”: fisica, psicologica, economica, giuridica, culturale

Libertà di stampa e deontologia di genere

- 6. sottrarsi a ogni tipo di strumentalizzazione per evitare che ci siano “violenze di serie A e di serie B” in relazione a chi subisce e a chi esercita la violenza;
- 7. illuminare tutti i casi di violenza, anche i più trascurati come quelli nei confronti di prostitute e transessuali, utilizzando il corretto linguaggio di genere;
- 8. mettere in risalto le storie positive di donne che hanno avuto il coraggio di sottrarsi alla violenza e dare la parola anche a chi opera a loro sostegno;
- 9. evitare ogni forma di sfruttamento a fini “commerciali” (più copie, più clic, maggiori ascolti) della violenza sulle donne;
- 10. nel più generale obbligo di un uso corretto e consapevole del linguaggio, evitare: a) espressioni che anche involontariamente risultino irrispettose, denigratorie, lesive o svalutative dell’identità e della dignità femminili; b) termini fuorvianti come “amore” “raptus” “follia” “gelosia” “passione” accostati a crimini dettati dalla volontà di possesso e annientamento; c) l’uso di immagini e segni stereotipati o che riducano la donna a mero richiamo sessuale” o “oggetto del desiderio”; d) di suggerire attenuanti e giustificazioni all’omicida, anche involontariamente, motivando la violenza con “perdita del lavoro”, “difficoltà economiche”, “depressione”, “tradimento” e così via. e) di raccontare il femminicidio sempre dal punto di vista del colpevole, partendo invece da chi subisce la violenza, nel rispetto della sua persona

La deontologia professionale: il «Testo unico dei doveri del giornalista»

- UGIS, Unione Giornalisti Italiani Scientifici, associazione attiva dal 1966, si è posta una riflessione su come vengono affrontate le materie scientifiche e la ricerca nel fare informazione
- [UGIS | Unione Giornalisti Italiani Scientifici](#)
- “Manifesto di Piacenza” Indicazioni per una “Carta deontologica del giornalismo scientifico”
- [Microsoft Word - UGIS_ManifestoPiacenza_def2018_2020](#)

La deontologia professionale: il «Testo unico dei doveri del giornalista»

- “Manifesto di Piacenza” Indicazioni per una “Carta deontologica del giornalismo scientifico”
- Il giornalista, nello svolgimento del suo lavoro, fa riferimento costante al deontologico “Testo Unico dei doveri del giornalista” dell’Ordine dei Giornalisti, in particolare per ciò che riguarda la tutela dei soggetti deboli, tema che fa parte dei principi generali ai quali ogni giornalista si attiene al fine di svolgere la propria professione con la necessaria correttezza. Nel definire questo documento partiamo dalla constatazione che il giornalismo quando si occupa della scienza non è mai stato oggetto di una particolare attenzione deontologica se non per quel filone che si occupa della medicina, con particolare riguardo alla tutela della privacy dell’utente malato ed allo sviluppo ed approfondimento della bioetica.
- INDICAZIONI

La deontologia professionale: il «Testo unico dei doveri del giornalista»

- “Manifesto di Piacenza” Indicazioni per una “Carta deontologica del giornalismo scientifico”
- RAPPORTO CON LE FONTI
- PROCESSI INFORMATIVI
- NON CREARE FALSE ASPETTATIVE O ALLARMI INGIUSTIFICATI
- CERTO, INCERTO, PROBABILE, ALTRE FONTI
- CAUTELA
- PRUDENZA
- EQUILIBRIO

La deontologia professionale: il «Testo unico dei doveri del giornalista»

- **Modifiche all'articolo 6 del TU**
- **Doveri nei confronti dei soggetti deboli.** Informazione scientifica e sanitaria
- Il giornalista: a) rispetta diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»;
- b) evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate avendo cura di segnalare i tempi necessari per ulteriori ricerche e sperimentazioni; dà conto, inoltre, se non v'è certezza relativamente ad un argomento, delle diverse posizioni in campo e delle diverse analisi nel rispetto del principio di completezza della notizia;
- c) diffonde notizie sanitarie e scientifiche solo se verificate con fonti qualificate sia di carattere nazionale che internazionale nonché con enti di ricerca italiani e internazionali provvedendo a evidenziare eventuali notizie rivelatesi non veritiere;
- d) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.

Restiamo in contatto

- letiziamagnani@gmail.com
- 348 7314189
- @letiziamagnani